

STATUTO
CONSORZIO CREMA RICERCHE

- ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito un Consorzio interaziendale a maggioranza pubblica che assume la seguente denominazione : "Consorzio Sviluppo e valorizzazione dei processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese" in sigla: "CREMA RICERCHE".

Il Consorzio è retto dal presente Statuto.

Il Consiglio d'amministrazione potrà eventualmente redigere un Regolamento applicativo da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea e che costituirà parte integrante dello Statuto.

Il Consorzio ha sede nel Comune di Crema (CR), attualmente in via di G. di Vittorio, civ. 2.

- ART. 2 - DURATA

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.

- ART. 3 - SCOPI

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese innovativo nonché il trasferimento tecnologico.

In particolare il Consorzio provvederà, secondo le modalità indicate nel presente Statuto, a realizzare una o più strutture di servizio alle piccole e medie imprese con l'obiettivo di prestare servizi reali rivolti a:

promozione, realizzazione, diffusione e trasferimento dell'attività di ricerca e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del territorio; progettazione, gestione ed erogazione di servizi formativi per la formazione superiore, continua e permanente e la qualificazione e riqualificazione professionale;

progettazione, gestione ed erogazione di servizi formativi per la formazione superiore, continua e permanente e la qualificazione e riqualificazione professionale;

assistenza organizzativa e gestionale;

certificazione di qualità;

assistenza per la creazione di nuove imprese;

promozione e valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali;

sostegno e sviluppo delle capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese;

progettazione, gestione ed erogazione di servizi formativi per la formazione superiore, continua e permanente e la qualificazione e riqualificazione professionale;

promozione e realizzazione di stages di giovani neo diplomati e/o neo laureati nelle aziende che realizzino progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;

assistenza agli enti pubblici e agli operatori privati nell'avvio e nella gestione degli interventi di cui ai punti precedenti.

Il Consorzio potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

- ART. 4 - SOCI

Potranno aderire al Consorzio gli enti pubblici territoriali, le imprese singole o associate destinatarie dell'attività del Consorzio stesso, gli istituti di credito, le Associazioni datoriali e sindacali, nonché altri enti e organismi sia pubblici che privati.

Il numero dei Consorziati privati è limitato dall'obbligo della presenza maggioritaria degli enti pubblici.

Sono istituite le figure di socio fondatore e di socio ordinario.

L'ammissione a socio fondatore è contestuale alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

L'ammissione a socio ordinario è fatta su domanda scritta redatta su apposito modulo, indirizzata al Consiglio d'Amministrazione, nella quale si dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integralità.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione che non è tenuto a precisare il motivo dell'eventuale riconsiderazione.

Questo potrà compiere tutti gli accertamenti utili ad appurare che il titolare dell'impresa o i contitolari, in caso di società, non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o fallimento, non siano interdetti.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

Il nuovo Consorzio deve versare, contestualmente alla domanda di ammissione, l'importo dei contributi nei termini indicati dall'art. 5.

- ART. 5 - QUOTE CONSORTILI E CONTRIBUTI CONSORTILI

I Soci Fondatori, sottoscrittori, ciascuno, all'atto della costituzione del Consorzio di numero 50 (cinquanta) quote del valore nominale di Euro 51.65 (cinquantuno/65), al fondo consortile, versano pari importo come contributo annuale in conto esercizio.

Per il periodo successivo al primo triennio 1998 - 2000 il Consiglio di Amministrazione fissa l'entità del contributo in conto esercizio annuale a carico dei soci Fondatori sulla base del Piano Triennale degli interventi approvato dall'Assemblea.

Ciascun Socio Ordinario è tenuto, contestualmente all'ammissione a:

- sottoscrivere la quota di ammissione al Consorzio, nell'ammontare come sopra determinato di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque); detta quota è soggetta a restituzione in caso di recesso, decadenza o esclusione dal

consorzio ed è determinata dall'Assemblea dei Consorziati;

- versare, in sede di nuova adesione al consorzio, un contributo una tantum nell'ammontare eventualmente determinato dall'assemblea che approva il bilancio;

- versare un eventuale ulteriore contributo in conto esercizio annuale determinato a cura del Consiglio di Amministrazione sulla base del Piano Triennale degli interventi approvato dall'Assemblea.

I predetti contributi non sono soggetti a restituzione in caso di recesso, decadenza o esclusione dal Consorzio.

- ART. 6 - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

La qualità di Consorzio si perde per recesso, per decadenza e per esclusione.

- ART. 7 - RECESSO

Il recesso è consentito al Consorzio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimano il recesso che può avvenire non prima di due anni dalla data di adesione al consorzio e comunque, con formale comunicazione.

- ART. 8 - DECADENZA

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Consorzio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'articolo 4, comma 7, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

- ART. 9 - ESCLUSIONE

Il Consorzio può essere escluso dal Consiglio d'Amministrazione per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto consortile nonché per la interdizione, l'inabilitazione del Consorzio o per la sua condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

Il Consorzio può essere escluso anche qualora:

non osservi le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione legalmente prese;

senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o si renda moroso nel pagamento dei contributi sottoscritti; in questi casi il Consorzio

moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il Consorziato si mantenga inadempiente;

in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il Consorzio o fomenti dissidi o disordini tra i Consorziati;

senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli del Consorzio.

E' escluso di diritto il Consorziato che sia dichiarato fallito.

- ART. 10 - COMUNICAZIONI AI CONSORZIATI

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 4-7-8-9 devono essere comunicate all'interessato, entro trenta giorni dalla loro adozione, con mezzo idoneo a documentarne il ricevimento.

- ART. 11 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONSORTILE

Al Consorziato receduto o dichiarato decaduto, la liquidazione della quota versata ai sensi dell'art. 5, lettera b) avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto consortile si scioglie limitatamente al Consorziato.

Il Consorziato escluso ha diritto al rimborso delle quote di cui sopra in misura pari al loro valore nominale.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire il Consorzio e i Consorziati, rinviare il rimborso sino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

- ART. 12 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

Assemblea dei consorziati;

Consiglio di Amministrazione;

Presidente;

Collegio dei Revisori;

Comitato Tecnico Scientifico.

- ART. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Per la convocazione dell'Assemblea si provvede dall'organo amministrativo mediante lettera inviata per raccomandata spedita ai consortisti almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando il rispetto delle formalità suddette, l'Assemblea deve ritenersi comunque regolarmente costituita,

quando sono presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e sono intervenuti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.

l'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria a sensi di legge.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea Ordinaria, che approva il bilancio,

può essere convocata, nel rispetto della normativa di legge entro un termine più ampio, mai però superiore ai 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, negli altri casi previsti dalla Legge.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea Ordinaria si costituisce e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno del Capitale Sociale.

L'Assemblea Straordinaria si costituisce e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del Capitale Sociale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, osservando le limitazioni e le esclusioni previste dal Codice Civile e da ogni altra disposizione vigente in materia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare e constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona nominata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dalla stessa Assemblea, ed eventualmente da due scrutatori nominati allo stesso modo.

Nelle Assemblee Straordinarie le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.

Alle Votazioni si procede per alzata di mano, salvo che taluno dei soci presenti chieda l'appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e trascritto nell'apposito Libro.

Il verbale di Assemblea Straordinaria, redatto da Notaio, ai sensi di Legge, è anche esso trascritto nello stesso Libro.

- ART. 14 - CONSIGLIO Di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a nove membri e la sua composizione deve garantire la maggioranza assoluta ai soci fondatori.

Alle stesse riunioni partecipa, con voto consultivo, il Direttore.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione; gli Amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima Assemblea utile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio; pertanto, tra l'altro, spetta al Consiglio d'Amministrazione:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

redigere i bilanci;

predisporre ed approvare eventuali regolamenti interni;

stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere utili all'attività consortile;

conferire procedure sia generali che speciali;

assumere e licenziare il personale del Consorzio, fissandone le retribuzioni e le mansioni;

dare l'adesione del Consorzio ad organismi federali e consortili;

deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e/o l'esclusione dei Consorziati;

delegare parte dei propri compiti a uno o più consiglieri;

compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, fatta eccezione per quelli che, per disposizioni della legge o dell'atto costitutivo, sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente disporre, a favore dei propri componenti, la corresponsione di rimborsi spese.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando si tratti di affari nei quali siano interessati amministratori oppure loro parenti ed affini sino al terzo grado.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, con avviso scritto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In via urgente è sufficiente il preavviso di 48 (quarantotto) ore purchè portato a conoscenza dei Consiglieri mediante lettera, e-mail, telefax o altra forma ritenuta idonea a documentarne il ricevimento.

le riunioni del Consiglio potranno essere svolte anche mediante teleconferenza e/o mediante consultazione scritta per adesione ai singoli punti dell'ordine del giorno da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi consentiti dalla legge; per la consultazione scritta il singolo componente potrà solo apporre, in calce al documento contenente il testo di delibera, il proprio voto che conterà di: "favorevole" ovvero "contrario" ovvero "astenuto", agendo nei tempi dettati dal medesimo documento sottopostogli.

- ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto fra i consiglieri rappresentanti la compagine pubblica.

Egli ha la rappresentanza e la firma del Consorzio e rappresenta a tutti gli effetti il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

All'interno del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati uno o più amministratori delegati con compiti di gestione operativa del Consorzio sulla base di specifiche deleghe definite dal Consiglio di Amministrazione.

- ART. 16 - FONDO CONSORTILE E FONDO DI GESTIONE

Il Fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi ed è costituito dalle quote di ammissione sottoscritte da ciascuno dei consorziati.

Il Fondo di gestione è costituito dai contributi annuali versati dai soci per le spese di gestione e dai contributi che eventualmente verranno versati dallo Stato, dalla Regione o da altri enti e organismi pubblici e privati.

- ART. 17 - SERVIZI AI CONSORZIATI

Ogni consorziato dovrà riconoscere al Consorzio gli oneri diretti ed indiretti sostenuti per la esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.

- ART. 18 - OPERAZIONI

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine sotto forma di "Centro Servizi" che ha la sua sede presso quella del Consorzio.

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, non saranno svolte dal Consorzio in nome proprio, ma in nome e per conto di tutti o di alcuni consorziati - secondo se alla operazione sono interessati tutti o alcuni consorziati - e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolta per iscritto.

Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 dei C.C.

Nessuna operazione che comporti la assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati alla operazione non abbiano dato idonee garanzie - provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione oppure altro modo idoneo eventualmente stabilito dal Regolamento - circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

- ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La contabilità della gestione consortile sarà controllata da un collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente che dovrà essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, da due revisori, più due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Consorziati anche fra estranei al Consorzio.

L'assemblea di nomina determina il compenso.

- ART. 20 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nomina un Comitato Tecnico Scientifico con compiti di assistenza tecnico scientifica all'attività consortile.

A comporre il Comitato sono chiamati esponenti del mondo accademico, della ricerca e dell'industria.

Possono inoltre essere designati in seno al Comitato rappresentanti dell'Università, dell'Associazionismo, dei CNEL, dei CNR, dell'ENEA e degli Istituti di ricerca pubblici e privati.

Compiti, durata e compensi per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico saranno definiti in apposito Regolamento da approvarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

- ART. 21 - LIQUIDAZIONE

Qualora il Consorzio abbia ad essere posto in liquidazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri anche di gestione al mero fine della liquidazione e di rappresentanza, il quale dovrà esaurire e chiudere tutte le operazioni di credito in corso e definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Consorziati.

L'eventuale residuo della liquidazione sarà devoluto ad altre iniziative che non abbiano finalità di lucro, da indicarsi dall'Assemblea dei Consorziati.

- ART. 22 - CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile, che non richieda l'intervento del Pubblico ministero secondo le norme del codice di procedura civile, può essere, su accordo delle parti, deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale, costituito da tre membri, designati dal Presidente del Tribunale competente in ragione della sede del Consorzio.

Il Collegio Arbitrale deciderà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedere, ove ciò sia consentito per legge.

- ART. 23 - NORME GENERALI E TRANSITORIE

Il Consorzio può aderire ad altre organizzazioni consortili ed organismi federativi aventi gli stessi scopi e le medesime finalità.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto ed esplicitato nel regolamento valgono le disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.